



DIREZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

VERBALE RIUNIONE 11 MAGGIO 2022

I rappresentanti della Direzione Regionale: Rossella Orlandi, Direttore Regionale; Giovanna Regina, Capo Area di Staff; Biagio Cunsolo, RSPP; Patrizia Tonellato, Area di Staff;

ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

FP CGIL: Monaco Francesco;

CISL FP: Pastore Carmine Antonio (da remoto), Vita Francesca;

UIL PA: Chionna Antonio (da remoto);

CONFSAL-UNSA: Pellicanò Santo (da remoto);

FLP: Cocozzello Paolo (da remoto), Cortesi Silvia;

USB PI: De Pascale Nicla;

CONFINTESA: non presente.

RSU: Bernardini Luca (da remoto), Calabritto Sabina, Capocasale Domenico, Chiaravalle Francesco, De Angelis Antonella (delega a Dragonetto); De Marinis Mario (da remoto); Depalo Francesco; Dragonetto Ivano e Lucino Giacomo (delega a Calabritto)

a seguito dell'accordo nazionale per l'adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei lavoratori in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 siglato il 28 aprile 2022 tra i rappresentanti dell'Agenzia e le Organizzazioni sindacali delle aree professionali,

CONVENGONO

Art. 1

Obblighi del datore di lavoro – aggiornamento DVR

1. L'Agenzia continua a mantenere i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso l'adozione di molteplici misure,

anche organizzative, di prevenzione e protezione e secondo le eventuali future indicazioni fornite dal Governo, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro della Salute e dalle Autorità competenti in materia.

2. Per quanto al punto 1, nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale, ciascun datore di lavoro provvede alla revisione del documento di valutazione dei rischi con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, oltre che con la prevista consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

3. La revisione del documento di cui al punto 2 è finalizzata ad individuare misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio dal virus Covid-19 adeguate sia all'attuale modalità di erogazione, prevalentemente in presenza, della prestazione lavorativa, sia alla attuale fase pandemica, caratterizzata dal superamento dello stato di emergenza sanitaria nazionale, e che tengano anche conto della diffusione dell'utilizzo del lavoro agile e delle peculiarità delle singole sedi di lavoro.

4. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RLS.

5. Nell'aggiornamento del DVR si deve tener conto dell'inserimento dei tirocinanti nelle strutture dell'Agenzia.

Art. 2

Obblighi informativi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro deve informare e sensibilizzare il personale, circa le eventuali disposizioni delle Autorità preposte e sulla necessità di rispettare le misure di prevenzione e protezione così come stabilite dal medesimo con la collaborazione del SPP, del MC e con la preventiva consultazione dei RLS. Tra tali misure, finalizzate a ridurre il rischio di contagio da COVID-19, si riportano, con particolare ma non esclusivo riferimento, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, l'utilizzo della mascherina fornita, la frequente igiene delle mani, l'apertura delle finestre per 10 minuti ogni ora, compatibilmente con le condizioni metereologiche.

Art. 3

Dotazione mascherine di protezione

1. Il datore di lavoro fornisce al lavoratore un numero di mascherine FFP2 e

chirurgiche sufficienti in relazione al tempo di svolgimento dell'attività lavorativa in presenza nel luogo di lavoro, e comunque nel numero di minimo due unità giornaliere, fornendo altresì idonee informazioni circa il tempo oltre il quale la mascherina deve essere sostituita.

Art. 4

Ambienti di lavoro – distanziamento, pulizia, areazione, barriere

1. Nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, ciascun datore di lavoro prevede le misure idonee a garantire il necessario ricambio di aria nei locali di lavoro, escludendo, compatibilmente con i vincoli impiantistici, i ricircoli. In caso di impossibilità di eliminare i ricircoli il datore di lavoro dovrà provvedere all'implementazione di misure per la gestione del maggior rischio.

2. Con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione protezione, del medico competente e con la preventiva consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli ambienti di lavoro devono essere organizzati in maniera da garantire una distanza tra le sedute delle postazioni di lavoro di due metri. La presenza contemporanea del personale assegnato ad ogni stanza deve in ogni caso essere compatibile con l'esigenza di assicurare il ricambio di aria ai sensi del precedente comma 1.

3. E' assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alla costante sanificazione dei filtri e degli apparecchi fissi e mobili, nonché la sanificazione costante dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate e con l'utilizzo dei prodotti aventi caratteristiche virucide nei confronti del virus Sars-CoV-2 previste dall'Autorità sanitaria.

4. Devono essere fornite al personale tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli edifici, come i punti di ristoro, anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi, prevedendo percorsi e distanziamenti obbligati con segnali orizzontali, un'adeguata areazione naturale dei locali e il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

5. In tutti i front office e in tutte le postazioni adibite al ricevimento del pubblico sono installate barriere protettive in plexiglass per evitare il diffondersi di contagi tra il personale e tra questo e l'utenza, e gli stessi sono dotati di gel per la pulizia delle mani.

6. Nei punti di accesso di ogni ufficio e nei front office sono installati erogatori di

soluzione disinfettante e apposito cartello segnaletico che ne prescriva l'utilizzo a chiunque si accinga a entrare. La medesima tipologia di dispenser è installata negli spazi comuni.

7. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell'accesso agli uffici, dovranno indossare i dispositivi di protezione.

Art. 5

Fasce temporali di flessibilità oraria

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.M. 8 ottobre 2021, allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, sono state individuate, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Art. 6

Organizzazione riunioni

1. Le riunioni andranno organizzate preferibilmente con forme di collegamento da remoto e, se in presenza, potranno avere luogo solo previa specifica autorizzazione del datore di lavoro e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, eventualmente integrate per lo specifico incontro da organizzare (distanziamento, ventilazione, riduzione numero partecipanti, ecc.).

Art. 7

Misurazione della temperatura

1. È mantenuta la misura della rilevazione della temperatura di colleghi, utenti, fornitori in accesso agli uffici dell'Agenzia. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone con temperatura superiore ai 37,5° saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Ogni sede deve quindi essere dotata di

un'area di isolamento. La misurazione della temperatura potrà avvenire mediante sistemi di rilevamento automatico a distanza o tramite termometro con funzionamento manuale a distanza. In quest'ultimo caso, i soggetti preposti alla rilevazione potranno essere individuati negli addetti al servizio di vigilanza, ove presente. Sarà assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8

Sorveglianza sanitaria

1. È assicurata sino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
2. Fino al 30 giugno 2022 i lavoratori riconosciuti fragili ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della Pubblica Amministrazione, svolgono ordinariamente la propria attività lavorativa in modalità agile. Gli altri lavoratori fragili diretti potranno presentare tutta la documentazione al medico competente che fornirà al datore di lavoro le raccomandazioni da applicare.
3. Fino al 30 giugno 2022 per i lavoratori che convivono con persone fragili sono individuate ulteriori misure di sicurezza quali: limitazione della compresenza con altri colleghi nelle stanze e/o il ricorso al lavoro agile nel limite massimo previsto dalla direttiva adottata dall'Agenzia con atto n. 104815 del 4 aprile 2022.

Art. 9

Obblighi dei dipendenti in caso di contagio

1. Il dipendente ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni normative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 e successive modifiche e integrazioni in tema di isolamento (in caso di infezione da virus COVID-19 confermata) e di autosorveglianza (in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2). In particolare deve segnalare al datore di lavoro di riferimento ambedue le eventualità per le conseguenti determinazioni.

Art. 10

Regole di comportamento nei luoghi di lavoro

1. Nei luoghi di lavoro ogni dipendente deve:
 - a) utilizzare mascherine FFP2 fornite dal datore di lavoro e provvedere alla sostituzione ogni 4 ore.

L'obbligo vige fino a diverso avviso del datore di lavoro, che terrà conto delle indicazioni normative in proposito e/o della specifica risultanza della valutazione del rischio. Sono esonerati i soggetti di cui all'articolo 5 comma 4, lettera b), e comma 5, del decreto legge n. 24 del 2022; nell'ambito della propria stanza di lavoro ciascun dipendente può utilizzare la mascherina chirurgica in assenza di colleghi di stanza fragili;
 - b) rispettare la distanza interpersonale non inferiore a un metro;
 - c) provvedere alla frequente igiene delle mani;
 - d) limitare allo stretto necessario gli spostamenti all'interno della sede, che devono comunque avvenire indossando le mascherine FFP2.

Art. 11

Svolgimento attività esterne

1. Le attività esterne vengono svolte nell'ambito di uno scenario caratterizzato dalla progressiva ripresa dell'ordinarietà per le attività economiche e sociali. In tale contesto, essendo comunque di primaria importanza cautelare la salute di ciascun lavoratore/lavoratrice impegnato in tali attività, si stabilisce che le stesse andranno svolte con le seguenti cautele:
 - a) rispetto delle disposizioni legislative nazionali e locali eventualmente emanate;
 - b) rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro durante le attività;
 - c) dotazione, da parte del datore di lavoro, di mascherine di tipo FFP2 in numero sufficiente alla durata dell'attività;
 - d) dotazione, da parte del datore di lavoro, di gel igienizzante per le mani;
 - e) uso dei mezzi di trasporto ordinariamente previsti da disposizioni interne, con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi pubblici e all'interno delle vetture aziendali/private (ove autorizzato l'uso) se utilizzate da più di una persona;
 - f) rispetto dei protocolli di sicurezza eventualmente vigenti presso i luoghi di svolgimento dell'attività esterna o comunque da osservare durante lo svolgimento delle attività esterne (es. sui mezzi di trasporto);

g) obbligo durante ogni incontro dell'uso di mascherina;

2. Qualora nel corso dell'attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi di sicurezza rispetto a possibili contagi deve darne comunicazione, con esplicitazione delle cause, al datore di lavoro che valuterà se proseguire l'attività.

Art. 12

Obblighi comuni

1. L'Agenzia e il personale a qualsiasi titolo presente negli uffici dell'Agenzia osserveranno con la più scrupolosa attenzione tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa e l'accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, alla vigente normativa e agli accordi e protocolli d'intesa sottoscritti in materia.

Art. 13

Efficacia

1. Le previsioni del presente accordo hanno validità fino al 30 settembre 2022 oppure fino alla data, se antecedente, di eventuali interventi normativi disposti dalle competenti autorità in caso di recrudescenza dei contagi.

2. Si applicano in ogni caso le previsioni dei Protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali e dal Governo e/o dai Ministri competenti, sia per quanto non previsto dal presente accordo, sia per quanto previsto, se di maggiore garanzia e tutela per la sicurezza dei lavoratori.

3. Il presente accordo si applica a tutto il personale presente nella struttura, ivi compresi i tirocinanti.

La Direttrice si impegna a fissare un nuovo incontro entro il 30 giugno 2022 successivamente all'incontro già previsto del Tavolo regionale permanente.

Bologna, 11 maggio 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
	FP CGIL	non firma
	CISL FP	firmato

UIL PA	non firma
CONFSAL UNSA	non firma
FLP	non firma
USB PI	firmato
CONFINTESA FP	non presente
RSU	firmato